
Falconara Marittima, 11 aprile 2021

AI SIGG.RI CLIENTI

NOTIZIARIO N. 3 – 2021

NOVITA SULLLE INTEGRAZIONI SALARIALI COVID DEL DECRETO “SOSTEGNI” – DL 41/2021

Riteniamo opportuno con il presente Notiziario, alla luce della pubblicazione D.L. n. 41/2021, mettere in evidenza, alcune significative novità che sono emerse in materia di ammortizzatori sociali.

Le settimane di ammortizzatore COVID-19 utilizzabili da parte dei datori di lavoro sottoposti al trattamento della **cassa integrazione ordinaria** (CIGO) che riducono o sospendono l'attività a seguito dell'emergenza COVID, **sono, al massimo, 13, comprese tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021.**

Per i datori di lavoro che hanno come riferimento **l'assegno ordinario erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterale o la Cassa in deroga, il trattamento complessivo massimo è di 28 settimane nel periodo che va sempre dal 1° aprile ma che termina il 31 dicembre p.v.** Rispetto alle precedenti disposizioni, con il DL 41/2021 viene meno l'accavallamento dei periodi e pertanto queste imprese, sommando le 28 settimane alle 12 previste dalla legge di bilancio, **possono arrivare a fruire, per tutto il 2021, un totale di 40 settimane complessive.**

Non sussiste per queste tipologie di ammortizzatori sociali **alcun contributo addizionale legato al fatturato**, cosa che aveva accompagnato i provvedimenti di urgenza emessi nella seconda metà del 2020;

E' stato inoltre introdotto, per la prima volta, **un nuovo flusso telematico** che si chiama **“UniEmens-Cig”** con il quale i datori di lavoro dovranno, per nostro tramite a partire dal 1° aprile, trasmettere i dati utili per il pagamento diretto o per il saldo (che riguarda chi ha chiesto l'anticipo del 40% del trattamento COVID). Su tale adempimento si è espresso l'INPS con il Messaggio n. 1297 del 26/03/2021 nel quale per l'effettiva operatività ha derogato ad una futura Circolare non ancora uscita.

Altra novità, non secondaria, concerne la **possibilità dell'anticipo della Cassa in deroga** da parte dei datori di lavoro che ricorrono a tale ammortizzatore, con recupero degli importi attraverso il sistema del conguaglio contributivo.

Per il resto il D.L. n. 41/2021 non ha cambiato altri aspetti essenziali della procedura: l'invio delle istanze vanno trasmesse, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario,**

Semberebbe restare inadeguata, in quanto inapplicabile, la disposizione, probabilmente, frutto di un “copia e incolla” con un precedente provvedimento, secondo la quale, in sede di prima applicazione, il termine della presentazione delle domande viene fissato con la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Legge. L'assurdità consiste nel fatto che per le sospensioni in essere dal 1 aprile le istanze la presentazione dovrebbe avvenire entro il 30 aprile (essendo il D.L. n. 41/2021 entrato in vigore il 23 marzo) e non entro il 31 maggio che rappresenta il “regime normale”.

Sono rimaste invariate le regole di dover inviare antecedentemente alla presentazione delle istanze le comunicazioni di consultazione sindacale anche da remoto, con modalità abbreviate.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento sui temi sopra trattati.

I migliori saluti,

Dott. Luca Lucchetti